

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2111

EMENDAMENTI
RELATRICI
h 16

18 novembre 2015

Art. 4

Alloggi sociali e TASI
Emendamento al DDL di stabilità 2016

- All' articolo 4 , comma 4, lettera b) dopo la parola "propria" sono aggiunte le seguenti: "di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"

4.2500

Le relative
M. J. Perry

Art. 10

Al comma 9, dopo le parole: "per essere destinate", inserire le seguenti: "prioritariamente all'ampliamento sino ad euro 8000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n.244 ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, nonché al".

~~9x~~ 10.14 testo 2

10.2100

LE RELATRICI

M. S. O. S.

Art. 17

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché di assegnazione e di erogazione dello stesso.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

17.2400

Le Relazioni
M2 Per

Art. 17


All'articolo 17, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2016, per il regime agevolativo di cui al presente articolo."».

ex 17.63 (testo 2)

17.2500

LE RELATRICI



Act. 19

A.S. 2111

All'articolo 19, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

6-ter. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma 5-bis, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole "1° gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019".»

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «291 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

21 19.48 (testo 3)

19.2000

Le Poltrici
[Signature]

All'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 11-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," sono soppresse;
- b) dopo le parole: "edifici di cui al periodo precedente" sono aggiunte le seguenti: ", che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,";
- c) dopo le parole: "di cui all'articolo 197 del medesimo codice" sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di "stazione appaltante" di cui al periodo precedente è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche. "».

21 21.60 (testo 2)

L1. 2100

Le Relazioni
MS JH

Art. 22

All'articolo 22, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 1, dell'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n 133, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «288 milioni di euro annui».

ex 22.44 (testo 2)

29.2000

Le Rektici
M. J. J.

A.S. 2111

Riformulazione dell'emendamento 25.74

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente comma:

Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato, per l'85 %, agli enti di formazione destinatari, nonché, per la restante parte, all'Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro Autonomia e Mobilità e dell'annessa Scuola cani-guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia Regionale Braille ONLUS di Catania. La ripartizione è operata dal Ministero dell'interno con proprio provvedimento adottato su proposta dell'Unione italiana ciechi tenuto conto dei progetti di attività presentati dagli enti di cui al periodo precedente. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'articolo 2 della medesima legge per l'Unione Italiana Ciechi.»

LE RELATRICI



25.2000

Art. 26
AS 2114

~~ex~~ Emendamento 26.11 (Testo 2)

All'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo

“L'ammontare del finanziamento è da erogare al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità, da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato.”;

b) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo

“Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Dipartimento della Protezione Civile l'esito della verifica effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo”;

e dopo il comma 7 aggiungere i seguenti

“7-bis - Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i Comuni del Cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

7-ter Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.”

LE RELATRICI

26.2000

Emendamento 26.4 (Testo 2)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«**7-bis.** Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1:

a) al comma 5 dopo la parola: "stessi" sono inserite le seguenti parole: "; nonché delle strutture regionali competenti per materia";

b) al comma 5-bis dopo la parola: "normativa" sono inserite le seguenti: "nonché alle strutture regionali competenti per materia";

2) all'articolo 4:

a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: "5-ter.1. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al presente articolo anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.";

3) all'articolo 5:

a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi 1 e 1-bis, i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica altresì per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi, nel limite delle risorse assegnate per gli interventi specifici.".

7-ter. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Commissari delegati consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici e delle relative aree di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi.


4-ter. Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di cui al comma 4-bis a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.

4-quater. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2016. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122".

7-quater. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in favore dei Presidenti delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, in qualità di commissari delegati, per il 2016 sono autorizzati 160 milioni di euro in favore dell'Emilia Romagna e un importo pari a 30 milioni di euro in favore della Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135>>.

26.2100

LE RELATRICI



lx Emendamento 26.5 (Testo 2)

Art 26

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

“7-bis Il termine di un triennio, di cui all’articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici Speciali per la ricostruzione di cui 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è prorogato di un ulteriore triennio.


7-ter I contratti, a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, selezionato all’esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città dell’Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell’Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9/10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell’articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

7-quater Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7-quinquies Agli oneri derivante dalla prosecuzione dell’attività dei Titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all’articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite di spesa di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi del citato articolo 67-ter, si provvede mediante l’utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa dell’articolo 7-bis del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell’ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

26.2200

LE RELATRICI




All'articolo 27, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio di riferimento di quanto previsto, in materia di personale, dall'articolo 5 dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la Regione Lombardia o l'ente dalla stessa individuato provvede, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti in materia di personale, ad attivare procedure concorsuali pubbliche, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego.».

27.56 (testo 2)

27.2000

Le relatrici



All'articolo 27, comma 7, primo periodo, dopo le parole: «terra dei fuochi», inserire le seguenti: «e, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno considerato, di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica».

27.93 (testo 2)

Le relatrici
M. J. Fey

27.2100

All'articolo 27, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro nel 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

27.204 (testo 2)

27.2200

Le relatrici
M. P.

All'articolo 27, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza, in particolare sanitarie, per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (COMSUBIN) della Marina militare, posto alle dipendenze nel Comando interforze operazioni forze speciali - CO.F.S. dello Stato maggiore della Difesa, è autorizzata una spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2016.».

Conseguentemente,

all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «299 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

27.248 (testo 2)

27.2300

Le relatrici
Mat Fey

A.S. 2111

Emendamento

Art. 27

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente

«10-bis. A decorrere dall'anno 2016 è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro annui in favore delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. ».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: << 300 milioni>> con le seguenti:<< 299 milioni >>

Le relatrici
M. Per

27.2400

Act. 27

A.S. 2111

All'articolo 27, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 8, comma 13-septies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nelle more dell'attuazione del primo periodo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016, le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate nel limite di 6,5 milioni di euro per assicurare i servizi di collegamento marittimo di competenza della Regione Sardegna"».

27.165 (testo 2)

Lf. 2500

LeRehici
MS Rey

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Revisione dell'uso dei medicinali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (Medicine Use Review), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma.
2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato alle Regioni e alle Province Autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista.
3. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 1.000.000.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299 milioni di euro annui».

32.0.15 (testo 2)

32.0.2000

LeRebattica
MS 

Dopo l'**articolo 32**, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale genomi Italia)

1. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica, denominato "Progetto genomi Italia", volto alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche con particolare riguardo al sequenziamento, analisi e valorizzazione scientifica delle sequenze genomiche della popolazione italiana, è istituito presso il Ministero della salute un fondo denominato "Progetto genomi Italia", al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.


2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo, la progettazione e gestione del "Progetto genomi Italia", di cui al comma precedente sono adottati da una Commissione, denominata "Commissione nazionale genomi italiani", istituita con decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute. La Commissione, di durata triennale, individua entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge il o i soggetti, pubblici o privati, che si impegnano a cofinanziare il progetto, con lettera di intenti da acquisirsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, nella misura non inferiore alle risorse destinate annualmente dallo Stato come individuate dal comma 3. Decorsi sei mesi dalla approvazione della presente legge senza l'individuazione di cofinanziatori del progetto, la Commissione di cui al comma 1 cessa le proprie funzioni relazionando il Ministro sulle circostanze che hanno impedito la realizzazione del progetto.».

Conseguentemente,

all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

32.0.16 (testo 2)

32.0.2 100

Le relatrici


Azl. 33

EMENDAMENTO 33.118 (Riformulazione)

AS 2111 "Disegno di legge di stabilità 2016"

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il **31 maggio 2016**.

13-ter. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il **31 maggio 2016**».

33.2000

LE RELATRICI

CHIAVAROLI

ZANONI

All'articolo 33, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali delle regione Sicilia in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «297 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

33.215 (testo 2)

33.2100

Le Relazioni
MR [Signature]

All'articolo 33, comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole "48 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "28 milioni";
- b) al terzo periodo, le parole "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento";
- c) all'ultimo periodo, le parole "0,183 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,193 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «280 milioni di euro annui».

33.68 (testo 2)

33.2200

Le Relazioni
M. J. Jey

Azt. 34


AS 2111

Emendamento 34.2 testo 2

All'articolo 34, al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere in fine il seguente: «Per la Regione Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti, in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i concorsi di finanza pubblica previsti dai commi da 406 a 413 della medesima legge. »

34.2000

Le Relatrici

Two handwritten signatures in black ink, one to the left and one to the right, positioned below the text 'Le Relatrici'.

Art. 35

A.S. 2111

All'articolo 35, comma 6, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le spese sostenute dai comuni a partecipazioni e finanziamenti della Banca Europea degli investimenti (B.E.I) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66».

35.57 (testo 2)

35.2000

Le Reatrici
MR Jey

RIFORMULAZIONE

35-74

ART. 35

All'articolo 35 aggiungere il seguente comma:

“18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 3 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 16, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web [«http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it»](http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it) appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web [«http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it»](http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it) appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari, l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo, è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.”

35.2100

Le relatrici
M. P.

Az. 37

A.S. 2111

All'articolo 37, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 35, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Roma Capitale per la realizzazione del museo nazionale della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «297 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

~~37~~ 37.9 (testo 2)

37.2000

Le Robertucci
Mattey

40.2000

Proposta emendativa

Legge di stabilità AS. 2111

Emendamento all'articolo 40

All'articolo 40, dopo il *comma 17*, inserire il seguente *comma 17 bis*:

comma 17 bis - I Piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FERS, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dalla *Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1)*, e dal *Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28*, ed espressamente individuati, dalle *Linee d'azione per le libere professioni*, del *Piano d'azione imprenditorialità 2020*, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.

Le relatrici
M. J. P. P.

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa intende esplicitare l'equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese, per quanto attiene l'accesso ai fondi strutturali europei FSE e FERS, e relativi POR e PON, previsti nella Programmazione negoziata per il periodo 2014/2020.

La necessità di esplicitare tale equiparazione deriva dalla circostanza che in Italia permane ancora una differenziazione giuridica tra imprese e professionisti, che a livello europeo è stata invece superata, e che crea importanti criticità per la partecipazione dei professionisti/lavoratori autonomi alle misure previste dai fondi europei.

A livello comunitario le libere professioni rientrano nell'ampia accezione di imprese, come esercenti attività economiche, che producono reddito. Secondo un concetto ampio ed inclusivo della definizione, previsto dalla **Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 n. 361**, che equipara le libere professioni alle SMEs. In particolare all'Allegato 1, Titolo 1, la Raccomandazione: "Considera impresa "ogni entità", a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica".

1

Pertanto per la suddetta Raccomandazione CE il fattore determinante per l'identificazione di impresa non è la forma giuridica, ma l'attività economica.

Va inoltre ricordato che tale definizione è stata espressamente recepita dal **Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28**, che prevede quanto segue: "PMI": le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

La Commissione europea ha, inoltre, elaborato una strategia di rilancio dell'occupazione e dell'imprenditorialità dei Paesi membri, sintetizzata nel **Piano d'azione "Imprenditorialità 2020"**, volto a estendere gli incentivi concessi alle PMI anche ai liberi professionisti, intesi come soggetti con alte qualifiche, che svolgono attività in forma autonoma fornendo servizi ad alta componente intellettuale.

Al seguito del Piano d'azione è stato adottato uno specifico **Piano per i liberi professionisti** nel quadro delle politiche per la crescita, in cui vengono riconosciute le potenzialità imprenditoriali delle **libere professioni ed identificati degli obiettivi precisi a favore dei professionisti**: creare un clima imprenditoriale più favorevole alle libere professioni nell'ambito della formazione all'imprenditorialità, accesso ai mercati, semplificazione normativa, accesso al credito, rappresentanza e partecipazione dei professionisti ai programmi e ai progetti promossi dalle istituzioni europee.

Sulla base del suddetto Piano i professionisti **vengono riconosciuti a tutti gli effetti destinatari**, al pari delle imprese, **dei fondi europei stanziati fino al 2020, siano essi diretti o erogati tramite Stati e regioni.**

Appare, pertanto, necessario che anche l'Italia si adegui a questa equiparazione riconoscendo i professionisti come esercenti attività d'impresa, in modo che sia chiara ed evidente l'eleggibilità degli stessi ai fondi europei, anche per evitare di incorrere in un processo di infrazione da parte della Commissione europea, considerato che le disposizioni del citato Regolamento 1303/2013 sono immediatamente applicabili e vincolanti per tutti gli stati membri.

L'intervento a livello nazionale si rende, altresì, necessario in quanto un mancato chiarimento normativo crea atteggiamenti non uniformi a livello regionale, e il verificarsi di disparità di trattamento per l'accesso ai fondi tra professionisti ed imprese, a fronte di interpretazioni differenti. L'intervento normativo nazionale, proposto, indirizzerebbe le regioni ad una interpretazione europea ed uniforme, relativamente all'accesso dei liberi professionisti ai fondi europei, evitando interpretazioni distorte e sperequazioni.

Art. 41bis

Le relatrici

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

1. È istituito presso Tema un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 Euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Tema di finanziamento delle opere di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma.6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Tema per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun *interconnector*. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista, d'essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al comma 1 ovvero di Tema. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al comma 1, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. I criteri e le modalità di gestione del fondo sono disciplinati con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico.

2. Al fine di completare la realizzazione delle nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "*interconnector*" di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il periodo fissato al comma 6 dello stesso articolo è esteso al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di cui ai commi successivi, a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari, di cui al comma 1, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2, decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione ed esercizio dell'*interconnector* di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio dell'esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle Attività produttive 21 ottobre 2005, a pena di decadenza dal diritto di cui al comma 1, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Tema Spa.

4. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 21 luglio 2009, n. 99 le parole: "durata pari a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "durata fino a venti anni". Al comma 6 dello stesso articolo la parola: "ventennale" è abrogata.

5. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".

6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, trova applicazione l'articolo 32 della legge n. 99 del 2009».

41.0.2000

Le relatrici
M2 Fey

Art 42

A.S. 2111

All'articolo 42, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'inizio del comma 2-bis sono aggiunte le seguenti parole: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di valutazione economico-finanziaria delle piccole e medie imprese di cui al comma 1, che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette imprese. Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina comunitaria, sono applicati per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1.";

b) l'ultimo periodo del medesimo comma 2-bis è soppresso.».

42.7 (testo 2)

Le relatrici

MMZ Fey

42.2000

Art. 45

Al comma 2, sostituire le parole: “di cui agli articoli 5, comma 2, e 7 comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate”, con le seguenti: “di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’8 per cento, e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata”.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «360 milioni di euro per l’anno 2016, 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019».

45.2

Le relatrici
M. J. P. P.

45.2000

46.16

A. S. 2111

Art. 46

Al comma 1, dopo le parole: «euro tremila» sono aggiunte le seguenti: «e, nello stesso comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille".

Le relatrici
M. G. Per

46.2000



46.2000

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Comma 1

Il legislatore è intervenuto di frequente con provvedimenti restrittivi sulla disciplina della circolazione del contante. Tali interventi sono stati introdotti con una doppia finalità: da un lato, l'esigenza di aumentare la tracciabilità dei movimenti finanziari per contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita; dall'altro, l'obiettivo dell'amministrazione finanziaria di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti.

In particolare, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto decreto "Salva Italia", (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha, da ultimo, ridotto da 2.500 a 1.000 euro la soglia dei pagamenti in contanti e di utilizzo degli assegni bancari/postali trasferibili, nonché dei libretti al portatore. Il divieto di violare tale limite si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, quale che sia la loro nazionalità, atteso che la norma di cui all'articolo 49, comma 1, vieta in modo assoluto ed oggettivo, indipendentemente dallo scopo perseguito, sia il trasferimento sia l'acquisizione di denaro contante, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per importo superiore al limite consentito, senza avvalersi degli intermediari abilitati.

Pertanto, allo stato attuale, è possibile effettuare pagamenti in contanti sino alla soglia massima di 999,99 euro ed è vietato il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante (nonché di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore) per importi pari o superiori ai 1.000 euro: per l'effettuazione di tali operazioni di trasferimento da un soggetto ad un altro occorre rivolgersi a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste italiane SpA e a istituti di pagamento quando prestino servizi di pagamento diversi dalle rimesse di denaro.

Il ricorso frequente all'utilizzo del contante è da correlarsi, tra l'altro, all'elevata percentuale di soggetti "unbanked", ossia soggetti estranei al circuito degli intermediari abilitati.

L'innalzamento della soglia, a fronte di studi che escludono un indice di correlazione diretta tra utilizzo del contante ed evasione fiscale, assolve all'esigenza di garantire maggior fluidità nelle transazioni effettuate quotidianamente per il soddisfacimento di bisogni di stretto consumo, oltre che per allineare la soglia prevista dall'ordinamento italiano alle scelte degli altri Stati Membri, diretti competitors dell'Italia, tendenzialmente attestati su politiche meno restrittive.

La modifica proposta nel ddl di stabilità pertanto innalza a euro tremila il limite delle transazioni in carta moneta.

Tuttavia, benché l'attività dei *money transfer* è strettamente correlata alla presenza di un elevato numero di lavoratori immigrati che inviano parte dei loro guadagni alle famiglie nei paesi di origine, pur riconoscendo gli alti benefici in termini di inclusione finanziaria che tale attività offre, occorre prendere atto che le evidenze emerse nel quadro dell'azione di vigilanza sul sistema finanziario, mostrano elevati rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi con l'attività di *money transfer*. Tali rischi derivano dal predominante uso del contante e dalle modalità di distribuzione del servizio che si realizza con il pressoché esclusivo ricorso a una capillare rete di punti vendita diffusa su tutto il territorio nazionale.

Per tali servizi, attesa la vulnerabilità del canale dei cosiddetti *money transfer* rispetto a fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, si ritiene invece necessario mantenere il limite di 1000 euro per i trasferimenti in contante effettuabili tramite tale canale.

Con il presente emendamento, pertanto, si escludono dall'innalzamento della soglia i servizi di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione di cui al presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge n. 196 del 30 settembre 2000, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

10 NOV. 2015



47.1

A.S. 2111

All'articolo 47, sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «396 milioni di euro annui».

Le relatrici
M. L. Fey

47.2000

~~50.0.2000~~

50.0.2000 A. S. 2111

Art. 50

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Modifica alla disciplina IVA delle cooperative sociali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

“L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.

L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque ed al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34.”;

b) alla tabella A, parte II, il n. 41-bis) è abrogato;

c) alla tabella A, dopo la parte II, è inserita la seguente:

“Parte II-bis

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALiquOTA DEL 5 PER CENTO

1) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.”.

2. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo ed il secondo periodo sono abrogati.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle medesime.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «334 milioni di euro annui ».

50.0.5 (testo 2)

Le relatrici
M2 Fey

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore degli autoveicoli)

1. Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e le spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "del veicolo stesso" sono inserite le seguenti: "per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione"».

50.0.9 (testo 2)

Le relatrici
M. P. P.

50.0.2100

Art. 51

A.S. 2111

Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000;

2017:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000;

2018:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 500.000;

2017: – 500.000;

2018: – 500.000.

33.107 (testo 2)

51. TAB. A. 2000

Le Rektoria
M2 Pcy

Art. 21

21.78 (testo 2)

MARCUCCI, LIUZZI, BRUNI, TARQUINIO, MILO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, SPILABOTTE, TOMASELLI, MIRABELLI, GUALDANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle **risorse proprie non** rinvenienti dalla sua attività di concessionario del pubblico registro automobilistico, **ma derivanti dalla propria attività di organizzatore di eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionali. e fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare** nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

~~21.2100~~

21.2200

Le relatrici
Marta Per

All'articolo 25, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2016 in favore dell'ente 'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950 n. 698 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della Persona Sorda (C.A.P.S.) con sede in Roma.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «299 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

25.21 (testo 2)

Le relatrici
M. Z. P. J.

25. ~~2000~~
8000

All'articolo 25, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2016, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport, una quota pari a 500 mila euro del contributo di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è attribuita al programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, "Special Olympics Italia".

2-ter Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,5 milioni di euro annui».

25.38 (testo 2)

25. ~~2500~~
6000

Le relatrici
M2 Jy

25.42 Testo 2

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 25

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Il comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, è sostituito dal seguente:

2-bis. Per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane in pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica, da condurre nel rispetto delle modalità e termini previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo il regime GMP (*Good Manufacturing Practice*) certificato dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo fino a 1 milione di euro per l’anno 2017 e fino a 2 milioni di euro per l’anno 2018, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

~~SANTINI~~

25. ~~2111~~
Fondo

Le relatrici
MR Fey

Azt. 25

A.S. 2111

All'articolo 25, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.”

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Le relattrici

Maria Pia

~~Azt. 25~~

25. ~~23000~~
5000

AS. 2111

Emendamento

Articolo 35

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

“6-bis. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni rispetto alle somme indicate all'art. 18, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento, di cui alla Legge 107/2015, art. 1, comma 153.

Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018 fino al 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo “La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica” di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono vincolate alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del concorso di cui alla comma 155, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di comma 158.”

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e quelle di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2015, n. 190, aventi ad oggetto principalmente investimenti in strutture scolastiche, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a reclutare un apposito contingente di 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente.

~~35.58~~

35. ~~7000~~
5000

Le relatrici
M. J. Fey